

## ► CORTE COST., 18.11.2013, n. 278

ADOZIONE E AFFIDAMENTO - DICHIARAZIONE ALLA NASCITA DELLA MADRE BIOLOGICA DI NON VOLER ESSERE NOMINATA - ADOTTATO - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLE PROPRIE ORIGINI - ESCLUSIONE - VERIFICA DELLA PERSISTENZA DELLA VOLONTÀ DI NON VOLER ESSERE NOMINATA DELLA MADRE BIOLOGICA - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - FONDATEZZA (l. 4.5.1983, n. 184, art. 28, comma 7°; d.p.r. 3.11.2000, n. 396, art. 30, comma 1°)

**È costituzionalmente illegittimo l'art. 28, comma 7°, l. 4.5.1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nel testo modificato dall'art. 177, comma 2°, d. legis. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.**

*dal testo:*

**Il fatto.** 1. - Il Tribunale per i minorenni di Catanzaro solleva, in riferimento agli articoli 2, 3, 32 e 117, comma 1°, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7°, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall'art. 177, comma 2°, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), «nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica».

Premette il giudice *a quo* che una donna, nata nel 1963 e adottata nel 1969, esponeva di es-

sere venuta a conoscenza della sua adozione soltanto in occasione della procedura di separazione e divorzio dal marito e che la ignoranza delle sue origini le aveva cagionato vari condizionamenti anche di ordine sanitario, limitando le possibilità di diagnosi e cura per patologie (nodulo al seno e disturbi ricollegabili forse ad una menopausa precoce) che avrebbero dovuto comportare una anamnesi di tipo familiare.

Soggiungeva la istante che non era animata da spirito di rivendicazione nei confronti della madre biologica, la quale avrebbe potuto ricevere conforto dalla conoscenza della figlia, «così chiudendo un conto con il passato». Da qui, la richiesta di conoscere le generalità della madre naturale. Il pubblico ministero aveva espresso parere favorevole, ma il Tribunale rilevava che, a fronte della possibilità riconosciuta all'adottato che abbia compiuto i 25 anni di accedere ad informazioni riguardanti i propri genitori biologici, previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni, tale possibilità era invece esclusa dalla disposizione oggetto di impugnativa, ove le informazioni si riferiscano alla madre che abbia dichiarato alla nascita – come nella specie – di non voler essere nominata, ai sensi dell'art. 30, comma 1°, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12°, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

A proposito della violazione dell'art. 2 Cost., il Tribunale osserva come la conoscenza delle proprie origini rappresenti un presupposto indefettibile per l'identità personale dell'adottato, la quale integra un diritto fondamentale, che viene tutelato sotto il profilo della immagine sociale della persona; vale a dire, di quell'insieme di valori rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione. Il diritto alla identità personale ed alla ricerca delle proprie radici è salvaguardato dagli artt. 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176 – che assicurano, appunto, il relativo diritto a conoscere i propri genitori ed a preservare la propria identità – nonché dall'art. 30 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,

fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, resa esecutiva con la legge 31 dicembre 1998, n. 476, la quale impone agli Stati aderenti di assicurare l'accesso del minore o del suo rappresentante alle informazioni relative alle sue origini, fra le quali, in particolare quelle relative all'identità dei propri genitori. Il diritto all'identità è stato poi di recente affermato e puntualizzato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza *Godelli contro Italia* del 25 settembre 2012, ove si è affermato che, nel perimetro della tutela offerta dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, rientra anche la possibilità di «disporre dei dettagli sulla propria identità di essere umano e l'interesse vitale, protetto dalla Convenzione ad ottenere informazioni necessarie alla scoperta della verità concernente un aspetto importante della propria identità personale, ad esempio l'identità dei genitori». Il diritto a conoscere le proprie origini contribuisce, dunque, in maniera determinante a delineare la personalità di un essere umano e rientra, quindi, nell'ambito dei principi tutelati dall'art. 2 Cost., che nella specie risulterebbero violati: negare, infatti, a priori l'autorizzazione all'accesso alle notizie sulle proprie origini, in ragione del fatto che il genitore abbia dichiarato di non voler essere nominato, compromette il diritto all'identità personale dell'adottato. D'altra parte – sottolinea il giudice *a quo* – a fronte del diritto all'anonimato, basterebbe prevedere che, in presenza della richiesta del figlio, la madre fosse posta in condizione di ribadire o meno la scelta fatta molti anni prima, non senza sottolineare come il mutamento del costume sociale non faccia più percepire come un disonore la nascita di un figlio fuori del matrimonio. Tale possibilità, inoltre, non presenterebbe «pericoli» maggiori neppure per la famiglia adottiva, tenuto conto delle possibilità offerte all'adottato dai commi 5° e 6° dell'art. 28 in discorso. La logica che ne ha informato la novellazione, d'altra parte, pare essere tutta orientata verso il recepimento dei dati scientifici, convergenti nell'assegnare importanza alla conoscenza delle proprie origini; sicché, la disposizione dettata dal comma 7°, oggetto di censura, rischierebbe di «precludere irrazio-

nalmente, nella maggior parte dei casi, ciò che voleva consentire».

La disposizione oggetto di impugnativa violerebbe anche il principio di uguaglianza, trattando in modo diverso l'adottato la cui madre non abbia dichiarato alcunché e quello la cui madre abbia dichiarato di non voler essere nominata, senza considerare l'eventualità che possa aver cambiato idea e lei stessa desideri avere notizie del figlio. Nella specie, sussisterebbero interessi contrapposti: da un lato, quello dell'adottato a conoscere le proprie origini, quale espressione del diritto alla propria identità personale; dall'altro, le esigenze di protezione della famiglia adottiva e quello all'anonimato della famiglia naturale, quale ulteriore garanzia per la famiglia adottiva.

La norma impugnata avrebbe privilegiato esclusivamente l'interesse del genitore all'anonimato, senza controllarne l'attualità, sacrificando sempre e comunque l'interesse dell'adottato, in ipotesi anche a fronte di gravi esigenze attinenti alla sua salute psicofisica.

Infine, la disposizione in questione, operando solo a tutela dell'anonimato, discriminerebbe irragionevolmente gli adottati, in quanto diversamente dal caso di genitori naturali che non hanno dichiarato di non voler essere nominati – e che possono in concreto essersi opposti all'adozione, così da rappresentare un potenziale pericolo per la famiglia adottiva – un simile rischio non è rappresentato dal genitore il quale abbia richiesto l'anonimato. L'impossibilità di accertare, poi, se la madre abbia mutato orientamento circa l'anonimato costituirebbe violazione del principio di uguaglianza, giacché «accertato il superamento del rapporto conflittuale fra il diritto dell'adottato alla propria identità personale e quello della madre naturale al rispetto della sua volontà di anonimato», la diversità di disciplina fra le due ipotesi sarebbe ingiustificata.

Risulterebbe compromesso anche l'art. 32 Cost., in quanto l'impedimento alla conoscenza dei dati inerenti alla madre naturale priverebbe l'adottato di qualsiasi possibilità di ottenere una anamnesi familiare, essenziale per interventi di profilassi o di accertamenti diagnostici, essendo già egli privo di notizie circa la storia sanitaria del ramo paterno del proprio albero genealogico. Ciò, peraltro, in costanza

della prassi, diffusa negli ospedali italiani, di omettere la stessa ordinaria raccolta dei dati anamnestici non identificativi della madre.

Sussisterebbe, infine, violazione dell'art. 117, comma 1°, Cost., in riferimento all'art. 8 della CEDU, per come interpretato dalla Corte di Strasburgo nella già richiamata sentenza nel caso *Godelli* contro Italia, la quale ha ritenuto che la normativa italiana in materia violi l'art. 8 della Convenzione, non essendo stati bilanciati fra loro gli interessi delle parti contrapposte, in tal modo eccedendo dal margine di valutazione riconosciuto alla stregua del principio convenzionale.

Sottolinea il giudice *a quo*, rammentando la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di interpretazione adeguatrice, che la Corte europea non ha considerato che la normativa nazionale (art. 93 del d. lgs. n. 196 del 2003), da un lato, consente l'acquisizione dei dati relativi alla nascita trascorsi cento anni dalla formazione della cartella clinica o del certificato di assistenza al parto e, dall'altro, riconosce la possibilità di ottenere informazioni non identificative della madre. Tuttavia – aggiunge il Giudice rimettente – la Corte europea ha censurato la normativa italiana in rapporto a circostanze diverse rispetto all'accesso alle informazioni non identificative, le quali ultime, peraltro, restano disciplinate in modo confuso, al punto da aver generato prassi applicative assai differenziate. La reversibilità del segreto, introdotta dalla legislazione francese – che ha passato immune, nel caso *Odièvre*, il controllo della Corte di Strasburgo –, costituirebbe un passo in avanti verso il soddisfacimento dell'esigenza di conoscenza delle proprie origini, valutato come elemento fondamentale per la costruzione della personalità dai nuovi approdi della scienza psicologica. Risulterebbe poi contestabile l'assunto che la garanzia dell'anonimato preserverebbe dal rischio di "decisioni irreparabili" della donna, tenuto conto dei dati statistici sugli infanticidi. Inoltre, il parto in anonimato sarebbe tra le prime cause che favoriscono alterazioni di stato, tanto da aver indotto il legislatore a predisporre rimedi in prevenzione, secondo quanto stabilito dall'art. 74 della legge n. 184 del 1983.

In punto di rilevanza, infine, il Tribunale sottolinea che, nella specie, la madre biologica

ha dichiarato di non voler essere nominata, con la conseguenza che è precluso anche il semplice interpello della donna: il che confermerebbe la rilevanza della questione, giacché – come già detto – la ricorrente vedrebbe frustrata la sua aspirazione di conoscenza delle proprie origini e insoddisfatte le esigenze di salute connesse alla impossibilità di ottenere una ordinaria anamnesi familiare. Non sussisterebbe, poi, possibilità di procedere ad interpretazioni della norma interna tali da escludere l'intervento del Giudice delle leggi, a nulla valendo, anche per le incertezze normative, il ricorso ad elementi non identificativi. D'altra parte, «sia emettendo un provvedimento che respingesse la domanda di accesso, ovvero autorizzasse almeno la conoscenza di dati non identificativi, di fatto neppure esistenti perché mai raccolti e/o conservati, la soluzione non soddisferebbe la decisione della CEDU».

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata. La difesa erariale segnala come il Tribunale rimettente abbia trascurato, salvo un breve passaggio, di considerare che la questione è già stata dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 425 del 2005, in riferimento proprio agli artt. 2, 3 e 32 Cost., rievocando la storia del quadro normativo e ponendo in luce la *ratio* della disciplina censurata («da un lato, assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali e, dall'altro, distogliere la donna da decisioni irreparabili»), che, pure, il giudice *a quo* ha richiamato per disattenderne la conclusione. Del pari, la Corte ebbe a escludere la violazione del principio di uguaglianza, tra figlio adottato la cui madre abbia dichiarato di non voler essere nominata e figlio adottato i cui genitori non abbiano reso tale dichiarazione, posto che – osservò la Corte – «solo la prima ipotesi e non anche la seconda è caratterizzata dal rapporto conflittuale fra il diritto dell'adottato alla propria identità personale e quello della madre al rispetto della sua volontà di anonimato».

Il *novum* sarebbe dunque rappresentato dalla sentenza della CEDU nel "Caso *Godelli*" e la questione andrebbe esaminata, pertanto, solo sul versante della conformazione del quadro

normativo agli impegni internazionali. Anche sotto questo profilo, però, la questione sarebbe infondata, giacché, se è vero che la legislazione nazionale risolve in favore della tutela dell'anonimato il contrasto di interessi, attraverso quella tutela si salvaguarda anche la vita del nascituro e la salute della donna. In linea con il comune sentire, quindi, si è considerato più grave il «*vulnus* che patirebbe la donna dal vedere svelata la sua identità di madre contro la propria volontà, rispetto al pericolo di una (non certa) compromissione dell'aspirazione dell'individuo alla sua piena realizzazione anche attraverso la conoscenza delle sue origini».

D'altra parte – e come ricordato dallo stesso rimettente –, il legislatore ha consentito l'accesso alla cartella clinica della madre ove venga in gioco la salute del figlio; tutela di natura eccezionale che non viene invece accordata se la madre si è sottoposta a pratiche di fecondazione assistita (art. 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»). Per altro verso, l'accesso ai dati è consentito dopo cento anni e, prima, sono acquisibili i dati non identificativi della madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata.

Pertanto, e contrariamente all'assunto della Corte di Strasburgo, la legislazione nazionale avrebbe «regolato con equilibrio e proporzionalità i diversi interessi coinvolti». Mentre risulterebbe priva di base scientifica la tesi del giudice *a quo* secondo la quale le ragioni della tutela dell'anonimato sarebbero venute meno per il mutamento dei costumi sociali e della morale civile.

**I motivi.** 1. – Il Tribunale per i minorenni di Catanzaro solleva, in riferimento agli articoli 2, 3, 32 e 117, comma 1°, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7°, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall'art. 177, comma 2°, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), «nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica».

La disposizione denunciata contrasterebbe con l'art. 2 della Costituzione, configurando «una violazione del diritto di ricerca delle proprie origini e dunque del diritto all'identità personale dell'adottato»; con l'art. 3 Cost., in riferimento all'«irragionevole disparità di trattamento fra l'adottato nato da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata e l'adottato figlio di genitori che non abbiano reso alcuna dichiarazione e abbiano anzi subito l'adozione»; con l'art. 32 Cost., in ragione dell'impossibilità, per il figlio, di ottenere dati relativi all'anamnesi familiare, anche in relazione al rischio genetico; con l'art. 117, comma 1°, Cost., in riferimento all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza del 25 settembre 2012 nel caso *Godelli contro Italia*, la quale ha dichiarato che la normativa italiana rilevante violi il predetto art. 8 della Convenzione, non adeguatamente bilanciando fra loro gli interessi delle parti contrapposte.

2. – Intervenuto nel giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha osservato che la questione di legittimità costituzionale, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 425 del 2005 in riferimento ai parametri di cui agli artt. 2, 3 e 32 Cost., risulterebbe del pari non fondata in riferimento all'art. 117, comma 1°, Cost., considerato che con la tutela dell'anonimato si salvaguarda anche la vita del nascituro e la salute della donna e che, diversamente da come prospettato dalla Corte di Strasburgo, la normativa italiana avrebbe «regolato con equilibrio e proporzionalità i diversi interessi coinvolti».

3. – La questione è fondata, nei termini di cui appresso.

4. – Come il giudice *a quo* e la stessa difesa erariale hanno puntualmente rilevato, il tema del diritto all'anonimato della madre e quello del diritto del figlio a conoscere le proprie origini ai fini della tutela dei suoi diritti fondamentali hanno già formato oggetto di pronunce tanto di questa Corte che della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Si tratta di questioni di particolare delicatezza.

za, perché coinvolgono, entrambe, valori costituzionali di primario rilievo e vedono i rispettivi modi di concretizzazione reciprocamente implicati; al punto che – come è evidente – l’ambito della tutela del diritto all’anonimato della madre non può non condizionare, in concreto, il soddisfacimento della contrapposta aspirazione del figlio alla conoscenza delle proprie origini, e viceversa.

Nel giudizio concluso con la sentenza n. 425 del 2005, questa Corte fu chiamata a pronunciarsi su un quesito del tutto analogo a quello ora nuovamente devoluto dal giudice rimettente: anche in quella circostanza, infatti, il *petitum* perseguito non mirava alla mera ablazione del diritto della madre che, alla nascita del figlio, avesse dichiarato, agli effetti degli atti dello stato civile, di non voler essere nominata, ai sensi dell’art. 30, comma 1°, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12°, della legge 15 maggio 1997, n. 127); e neppure era volto a conseguire una sorta di bilanciamento fra i diritti – potenzialmente alternativi, quanto al rispettivo soddisfacimento – di cui innanzi si è detto; ma mirava esclusivamente ad introdurre nel sistema normativo – che sul punto era del tutto silente – la possibilità di verificare la persistenza della volontà della madre naturale di non essere nominata.

Ebbene, nella circostanza, non si mancò di rammentare come la finalità della norma, oggi nuovamente impugnata *in parte qua*, fosse quella di assicurare, da un lato, che il parto avvenisse nelle condizioni ottimali tanto per la madre che per il figlio, e, dall’altro lato, di «distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo ben più gravi». E l’irrevocabilità degli effetti di questa scelta venne spiegata secondo una logica di rafforzamento dei corrispondenti obiettivi, escludendo che la decisione per l’anonimato potesse comportare, per la madre, «il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta del figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall’autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà».

Il nucleo fondante della scelta allora adottata si coglie, così, agevolmente, nella ritenuta corrispondenza biunivoca tra il diritto all’ani-

mato, in sé e per sé considerato, e la perdurante quanto inderogabile tutela dei profili di riservatezza o, se si vuole, di segreto, che l’esercizio di quel diritto inevitabilmente coinvolge. Un nucleo fondante che – vale la pena puntualizzare – non può che essere riaffermato, proprio alla luce dei valori di primario risalto che esso intende preservare.

Il fondamento costituzionale del diritto della madre all’anonimato riposa, infatti, sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l’emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili.

La salvaguardia della vita e della salute sono, dunque, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per sé stessa, la genitorialità naturale.

Peraltro, in questa prospettiva, anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo. E il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale. Elementi, tutti, affidati alla disciplina che il legislatore è chiamato a stabilire, nelle forme e con le modalità reputate più opportune, dirette anche a evitare che il suo esercizio si ponga in collisione rispetto a norme – quali quelle che disciplinano il diritto all’anonimato della madre – che coinvolgono, come si è detto, esigenze volte a tutelare il bene supremo della vita.

5. – Tuttavia, l’aspetto che viene qui in specifico rilievo – e sul quale la sentenza della Corte di Strasburgo del 25 settembre 2012, *Godelli contro Italia*, invita a riflettere, secondo la prospettazione dello stesso giudice rimettente – ruota attorno al profilo, per così dire, “diacronico” della tutela assicurata al diritto all’anonimato della madre.



Con la disposizione all'esame, l'ordinamento pare, infatti, prefigurare una sorta di "cristallizzazione" o di "immobilizzazione" nelle relative modalità di esercizio: una volta intervenuta la scelta per l'anonimato, infatti, la relativa manifestazione di volontà assume connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad "espropriare" la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un'efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l'impedimento alla eventuale relativa rimozione proprio sul figlio, alla posizione del quale si è inteso, *ab origine*, collegare il vincolo del segreto su chi lo abbia generato. Tutto ciò è icasticamente scolpito dall'art. 93, comma 2°, del ricordato d. lgs. n. 196 del 2003, secondo cui «Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'art. 30, comma 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento».

Ebbene, a cercare un fondamento a tale sistema – che commisura temporalmente lo spazio del "vincolo" all'anonimato a una durata idealmente eccedente quella della vita umana –, se ne ricava che esso riposa sulla ritenuta esigenza di prevenire turbative nei confronti della madre in relazione all'esercizio di un suo "diritto all'oblio" e, nello stesso tempo, sull'esigenza di salvaguardare *erga omnes* la riservatezza circa l'identità della madre, evidentemente considerata come esposta a rischio ogni volta in cui se ne possa cercare il contatto per verificare se intenda o meno mantenere il proprio anonimato.

Ma né l'una né l'altra esigenza può ritenersi dirimente: non la prima, in quanto al pericolo di turbativa della madre corrisponde un contrapposto pericolo per il figlio, depauperato del diritto di conoscere le proprie origini; non la seconda, dal momento che la maggiore o minore ampiezza della tutela della riservatezza resta, in conclusione, affidata alle diverse moda-

lità previste dalle relative discipline, oltre che all'esperienza della loro applicazione.

Sul piano più generale, una scelta per l'anonimato che comporti una rinuncia irreversibile alla "genitorialità giuridica" può, invece, ragionevolmente non implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla "genitorialità naturale": ove così fosse, d'altra parte, risulterebbe introdotto nel sistema una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l'art. 2 Cost.

In altri termini, mentre la scelta per l'anonimato legittimamente impedisce l'insorgenza di una "genitorialità giuridica", con effetti inevitabilmente stabilizzati *pro futuro*, non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla "genitorialità naturale": potendosi quella scelta riguardare, sul piano di quest'ultima, come opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta.

6. – La disciplina all'esame è, dunque, censurabile per la sua eccessiva rigidità. Ciò, d'altra parte, risulta sulla base degli stessi rilievi, in sostanza, formulati dalla Corte EDU nella richiamata "sentenza Godelli".

In essa – come accennato e nei termini di seguito precisati – si è stigmatizzato che la normativa italiana non darebbe «alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto», a differenza di quanto, invece, previsto nel sistema francese, scrutinato, *in parte qua*, nella sentenza 13 febbraio 2003, nel "Caso Odièvre".

Ora, è agevole osservare, quanto al primo rilievo, che il già citato art. 93 del d.lgs. n. 196 del 2003 prevede espressamente, al comma 3°, la comunicabilità, in ogni tempo (e nel termine di cento anni fissato per il segreto), delle informazioni "non identificative" ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica, tuttavia ancorandola soltanto all'osservanza, ai fini della tutela della riservatezza della madre, delle relative «opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile».

Resta evidente che l'apparente, quanto significativa, genericità, o elasticità, della formula «opportune cautele» sconta l'ovvia – e sia pure non insormontabile – difficoltà di determinare con esattezza astratte regole dirette a soddisfare esigenze di segretezza variabili in ragione delle singole situazioni concrete. Altrettanto evidente che debba, inoltre, essere assicurata la tutela del diritto alla salute del figlio, anche in relazione alle più moderne tecniche diagnostiche basate su ricerche di tipo genetico.

Il *vulnus* è, dunque, rappresentato dalla irreversibilità del segreto. La quale, risultando, per le ragioni anzidette, in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., deve conseguentemente essere rimossa.

Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento agli ulteriori parametri. Sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto.

P.Q.M.

la Corte costituzionale *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7°, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall'art. 177, comma 2°, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1°, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12°, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. (*Omissis*)

[SILVESTRI *Presidente* – GROSSI *Estensore*]

**Nota di commento:** «Quando da un dispositivo d'incostituzionalità possono derivare incertezze» [★]

## I. Il caso

Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale ritorna sul tema del diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini pur quando sia nato da c.d. parto anonimo, ossia nel particolare caso in cui la madre biologica si sia avvalsa, al momento del parto, del diritto all'anonimato. La questione è sollevata in termini sostanzialmente analoghi a quella conclusasi con la sentenza n. 425 del 2005 (CORTE COST., 25.11.2005, n. 425, *infra*, sez. III): in entrambe le circostanze il giudice rimettente chiede alla Corte una sentenza additiva, con la quale sia dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 28, comma 7°, l. 4.5.1983, n. 184 (*Diritto del minore ad una famiglia*), nella parte in cui non consente all'autorità giudiziaria, alla quale l'adottato faccia richiesta di accedere alle informazioni sulla sua origine, di valutare la persistente volontà della madre a mantenere l'anonimato. Si è detto: in termini sostanzialmente analoghi. Ciò, perché nell'ordinanza più recente, accanto ai già invocati parametri costituzionali (artt. 2, 3 e 32 Cost.), il giudice rimettente dubita della costituzionalità della disposizione anche con riferimento all'art. 117, comma 1°, Cost., invitando così, per il suo tramite, la Corte costituzionale a tenere in considerazione la sentenza nel frattempo pronunciata dalla Corte eur. dir. uomo (sentenza *Godelli v. Italia*), sentenza che vede quest'ultima condannata per violazione dell'art. 8 Conv. eur. dir. uomo, nella parte in cui non consente forme di rinuncia al diritto all'anonimato esercitato dalla madre biologica al momento del parto. Il *petitum* è il medesimo; differente, però, la definizione del *thema decidendum*, essendo incluso tra i profili d'incostituzionalità un parametro nuovo.

Anche il dispositivo è diverso. Nel 2005 la Corte conclude con una pronuncia di infondatezza; nel 2013, con una pronuncia di fondatezza: come si legge nel dispositivo, l'art. 28 è dichiarato illegittimo «nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata (...) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione».

Il raffronto tra le due pronunce è, dunque, inevitabile, dal punto di vista dei vizi d'incostituzionalità invocati, dal punto di vista degli argomenti addotti e dal punto di vista del dispositivo adottato. Tre gli

[★] **Contributo pubblicato in base a referee.**

aspetti che meritano di essere oggetto di riflessione nelle questioni di seguito approfondite: I. la motivazione di entrambe le decisioni gravita intorno alla valutazione sulla ragionevolezza della disciplina censurata, cioè sul suo essere il risultato di un buon bilanciamento tra i diritti inviolabili invocati: ciò che muta, però, è *la determinazione, da parte della Corte, degli interessi costituzionalmente rilevanti*; II. la diversa «mappatura» dei diritti coinvolti dipende, senza dubbio, dalla sentenza della Corte di Strasburgo (CORTE EUR. DIR. UOMO, 25.9.2012, ric. 33783/09, *infra*, sez. III), anche se la Corte costituzionale si avvale di argomentazioni autonome e dichiara *assorbito il riferimento come parametro all'art. 117 Cost.*; III. in linea con le esigenze di bilanciamento ricostruite nella motivazione, la decisione della Corte è una sentenza additiva di principio (la disposizione è incostituzionale nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di valutare la persistente volontà della madre di avvalersi dell'anonimato), che però contiene anche, nel dispositivo, un monito, rivolto al legislatore, sul «modo di provvedere» (è fatto obbligo al legislatore di prevedere un procedimento di accertamento della volontà della madre che ne assicuri la massima riservatezza): *una «combinazione» di tecniche di decisione, foriera (almeno a prima lettura) di incertezze in sede di applicazione.*

## II. Le questioni

1. LA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE RILEVANTI. L'argomentazione della Corte contiene, dal punto di vista della composizione dei beni costituzionali coinvolti e del «peso» che a ciascuno deve essere dato nella valutazione della norma impugnata, rispetto al suo immediato precedente, un elemento di discontinuità e un elemento di continuità.

Il caso concreto pone, uno di fronte all'altro, il diritto della madre naturale al segreto e il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini: il primo, riconducibile all'art. 32 Cost. (diritto alla salute); il secondo, all'art. 2 Cost. (diritto all'identità personale). Due diritti, come si esprime la Corte, «*potenzialmente alternativi, quanto al loro soddisfacimento*». Consente di parlare di discontinuità nella giurisprudenza costituzionale la constatazione che ciò che nella prima pronuncia è considerato preminente necessita, nella seconda pronuncia, di essere contemperato: l'assolutezza del diritto della madre naturale, in primo tempo affermata, è ora relativizzata.

Nella sent. n. 425 del 2005, infatti, la Corte esclude la reversibilità del diritto all'anonimato della madre ritenendo la sua eventuale previsione in contrasto con la *ratio* sottesa alla disciplina impugnata. Il

parto anonimo consente alla madre di scegliere liberamente, senza costrizioni che possano derivare da condizioni personali, sociali o economiche, di tenere con sé il bambino: ciò significa tutelare la salute della madre, ma anche quella del figlio, nella misura in cui riduce il ricorso all'aborto (quale che ne sia la forma). L'esigenza che tali finalità siano efficacemente perseguite spiega perché la norma non preveda per la tutela dell'anonimato della madre «*nessun tipo di limitazione, neanche temporale*». Come a dire che la ragionevolezza della disposizione impugnata sta nella sua rigidità, nell'esclusione di qualsiasi forma di reversibilità del diritto una volta esercitato.

Nella sent. n. 278 del 2013, invece, il ragionamento è ribaltato: la disposizione impugnata è censurabile – dice la Corte – «*per la sua eccessiva rigidità*». Ciò che prima doveva (per conformità alla Costituzione) essere escluso, deve ora (per conformità alla Costituzione) essere ammesso: la preminenza del diritto alla salute (della madre e del nascituro) è abbandonata, determinando la tendenza alla sua assolutezza a un sacrificio eccessivo del diritto dell'adottato all'identità.

La difficoltà di combinare diritti, quali quelli in discussione, sta nella loro tendenziale contraddittorietà: il soddisfacimento dell'uno nega il soddisfacimento dell'altro. La concezione dell'interpretazione della Costituzione come «intero» (ZAGREBELSKY-MARCENÒ, 108, *infra*, sez. IV), indispensabile rispetto al pluralismo dei principi costituzionali, richiede però che i principi siano intesi non come *contraddittori* (nel senso che si escludono reciprocamente), ma come *contrari* (nel senso che possono coesistere, in quanto ammettono possibilità intermedie). Questa concezione richiede non un procedere per «massimizzazione» dei diritti (ALEXY, *infra*, 107 ss., sez. IV), ma un procedere per composizione (sul punto v. BIN, 81 e MODUGNO, 101, entrambi *infra*, sez. IV) o – per usare terminologie in contrapposizione – per «minimizzazione» del reciproco danno (cfr. ancora ZAGREBELSKY-MARCENÒ, 109). Ne consegue che l'esigenza di co-esistenza di una pluralità di diritti non può ammettere (come la sent. n. 425 del 2005 sembrava ritenere) il totale sacrificio di uno dei due ma deve, al contrario, pretendere la loro relativizzazione, limitazioni reciproche. Ciascun principio dovrà subire un «sacrificio», ma il minor sacrificio possibile. Il diritto all'identità personale dell'adottato subisce un sacrificio nella misura in cui l'ottenimento di informazioni sulle sue origini è condizionato alla verifica della volontà della madre di mantenere o rinunciare all'anonimato; il diritto all'anonimato della madre naturale subisce un sacrificio nella misura in cui tale diritto diviene revocabile. Questo, si potrebbe dire, il contenuto minimo essenziale dei due principi. Spetterà poi, co-



me dice esplicitamente la Corte, al legislatore trovare il punto di ottimo equilibrio: ossia, la procedura che consenta di conoscere la volontà della madre nel rispetto della sua riservatezza.

La discontinuità argomentativa è però attenuata da un elemento di continuità. La pronuncia del 2013 sembra proseguire lungo il solco di quella «*evoluzione legislativa sul tema dei rapporti tra il minore adottato con adozione legittimante e la sua famiglia di origine*» tratteggiata nella decisione del 2005. La l. n. 184/1983 era improntata, *ab origine*, a che con l'adozione si interrompesse ogni rapporto tra l'adottato e la famiglia biologica. Le norme successive, invece, registrano un'apertura verso la famiglia d'origine. Si pensi al dovere imposto ai genitori adottivi di informare il minore adottato della sua condizione (art. 24 l. 28.3.2001, n. 149). Oppure, all'abrogazione dello stesso art. 28 nella parte in cui vietava l'accesso alle informazioni in una pluralità di casi, restringendo tale divieto al solo caso del parto anonimo (art. 177, comma 2°, d. legis. 30.6.2003, n. 196). Un'apertura che, ovviamente, deve avvenire nei modi e nei termini ritenuti più opportuni: cioè, senza ignorare le ricadute che simili informazioni, una volta ottenute, possano avere sull'adottato (soprattutto se minore) e sul rapporto con la famiglia adottiva. La decisione della Corte conferma questa linea. La stessa distinzione concettuale tra «genitorialità giuridica» e «genitorialità naturale» allude a questa apertura: il diritto all'anonimato implica una rinuncia irreversibile alla sola genitorialità giuridica, non anche a quella naturale, che può essere recuperata attraverso una manifestazione di interesse delle parti in causa, del figlio adottato (attraverso la richiesta ad accedere a informazioni sulla sua origine) e della madre naturale (attraverso la revoca dell'anonimato). A ragionare diversamente, ossia cristallizzando per sempre una scelta assunta in un determinato momento storico e in determinate condizioni, sarebbe preclusa «*in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio*».

2. ASSORBIMENTO DI PARAMETRI. Con la sentenza *Godelli v. Italia* (CORTE EUR. DIR. UOMO, 25.9.2012, ric. 33783/09, cit.), la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 Conv. eur. dir. uomo, in quanto «*la normativa italiana non dà alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto*». Una decisione che senza dubbio ha inciso sulla prospettazione della questione di legittimità sollevata dal giudice rimettente, nonché sulla ridefinizione – come si è detto – da parte della Corte costituzionale della «pesa» dei beni costituzionali coinvolti. Una decisione che, pur invitando a

riflettere – come si esprime la Corte italiana –, non assume, però, nella decisione costituzionale, un ruolo di integrazione del parametro violato. La censura per violazione dell'art. 117, comma 1°, Cost., come prospettata dal giudice rimettente, è infatti dichiarata assorbita: il «*blocco di costituzionalità*» non è arricchito, per il tramite della teoria della norma interposta, dalla Convenzione e dalle interpretazioni datene da Strasburgo. Una scelta, questa, non di poco conto. Decidendo per l'assorbimento del profilo di incostituzionalità, la Corte costituzionale sembra far propria quella linea di pensiero che costruisce l'art. 117, comma 1° come parametro residuale, ossia come parametro cui ricorrere quando non sia possibile ricavare il vincolo discendente dall'obbligo internazionale da altra disposizione costituzionale (sul punto, v. RUGGERI, e RUOTOLO, entrambi *infra*, sez. IV). Il che non significa che le decisioni della Corte di Strasburgo non hanno influenza sulle pronunce della Corte costituzionale: la giurisprudenza di Strasburgo, come espresso nella sent. n. 236/2011 (CORTE COST., 22.6.2011, n. 236, *infra*, sez. III), «*vincola nella sostanza*»; spetta però alla Corte costituzionale, consapevole della eterogeneità tra le due giurisprudenze (si pensi, ad esempio, alla interpretazione casistica della prima e alla interpretazione per principi della seconda), determinare cosa sia questa «sostanza». Ed è quanto la Corte ha fatto nella decisione in commento: ha accolto l'invito a svolgere «*un esame ancora più approfondito per valutare gli interessi concorrenti*»; ha riempito di significato «*il vincolo di sostanza*» della sentenza di Strasburgo, identificandolo nell'esigenza di re-interpretazione delle disposizioni costituzionali e dei principi coinvolti, e ha pertanto fondato le ragioni di tutela dei beni costituzionali coinvolti direttamente nelle disposizioni costituzionali (artt. 2, 3 e 32). Così ragionando, la Corte ha fatto salvo il suo ruolo di garante dei diritti, evitando, al momento, erosioni da parte della Corte di Strasburgo.

3. LA COMBINAZIONE DI TECNICHE DECISORIE. Le argomentazioni della Corte, così come ricostruite, non potevano che condurre a un dispositivo d'incostituzionalità. Precisamente, una decisione additiva di principio: la disposizione impugnata è incostituzionale nella parte in cui non consente al giudice di verificare la perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata. Spiega, però, la Corte, a chiusura della sua decisione, che sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire tale verifica e, al contempo, cautelare il suo diritto all'anonimato attraverso procedure che ne assicurino la massima riservatezza. La divisione delle competenze è chiara: alla Corte spetta il compito, censurate le scelte legislati-

ve irragionevoli, di indicare le linee di un buon equilibrio tra i principi costituzionali coinvolti; al legislatore, quello di scegliere, tra più soluzioni costituzionalmente possibili, le misure idonee a garantire quell'equilibrio. La libertà di apprezzamento politico compete al legislatore e l'indicazione, da parte della Corte, delle linee di un buon equilibrio non può (e non deve) tramutarsi in (partecipazione alla) determinazione del punto di equilibrio. Se così fosse, la Corte assumerebbe un ruolo, nel processo legislativo, opposto a quello assegnato.

È vero che l'esistenza di una sfera di discrezionalità del legislatore richiede alla Corte di fare un passo indietro: di astenersi, cioè, dalla pronuncia additiva pura e semplice, dal rendere esplicita la soluzione normativa idonea a colmare la lacuna determinata dalla dichiarazione d'incostituzionalità. Ma, il rispetto di quella discrezionalità non basta a esimere la Corte dal dichiarare incostituzionale la legge esistente, quando (come nel caso in commento) ve ne è motivo. Se le soluzioni normative costituzionalmente possibili sono più d'una e la legge può essere riconosciuta incostituzionale per quel che è, la Corte non può astenersi dal dichiarare tale incostituzionalità ricorrendo a una decisione di inammissibilità per discrezionalità del legislatore. In questi casi, il rifiuto di prendere in considerazione la questione d'incostituzionalità (dichiarandola inammissibile) in virtù del lato ricostruttivo della legge (sussistendo una pluralità di soluzioni costituzionalmente possibili), corrisponderebbe a un'iperprotezione della discrezionalità del legislatore e a un'abdicazione della stessa funzione della Corte costituzionale (rimanendo vigente la legge riconosciuta incostituzionale). Indicando, come fa nella sent. n. 278/2013, i principi costituzionali cui la soluzione normativa prescelta dovrà conformarsi (principi che coincidono con quelli la cui violazione ha determinato la dichiarazione d'incostituzionalità), la Corte traccia i confini del futuro intervento normativo che, seppur libero nella scelta delle concrete modalità di attuazione, deve comunque avvenire uniformemente ai principi indicati; e offre un «orientamento» interpretativo ai giudici comuni, chiamati a reperire nell'ordinamento la regola del caso concreto, in attesa di un intervento legislativo puntuale. Coerentemente con la concezione della giustizia costituzionale come ricomposizione interpretativa dell'ordinamento, il giudizio di costituzionalità si sostanzia nella ricerca d'una norma adeguata al caso che deve essere deciso da chi ha posto la domanda di costituzionalità: nel caso delle additive di principio, nella ricerca dell'unica indicazione certa e costituzionalmente necessitata che è possibile trarre dal sistema.

Ciò che ingenera incertezza, sul piano applicativo, è che il riferimento alla scelta della soluzione co-

stituzionalmente necessaria non è contenuto, come monito al legislatore, nella sola argomentazione, ma è esplicitamente riportato in un inciso del dispositivo: la massima riservatezza nell'accertare la volontà della madre naturale deve essere assicurata «*attraverso un procedimento, stabilito dalla legge*». In questo senso si potrebbe parlare di «combinazione di decisioni» (PANZERA, 217 ss., *infra*, sez. IV): una pronuncia additiva di principio combinata con una sentenza – monito. L'incertezza che questa combinazione sembra generare sul piano applicativo potrebbe consistere in ciò: il monito rivolto al legislatore e contenuto nel dispositivo permette ai giudici comuni, in attesa dell'intervento legislativo, di reperire nell'ordinamento la regola del caso concreto (come vorrebbero le sentenze additive di principio) o vincola l'autorità giudiziaria ad attendere la procedura stabilita dal legislatore?

Lo scompiglio cui tale combinazione sembra dar adito deve ritenersi, però, solo apparente. Se si concorda con la distinzione sopra tratteggiata tra decisioni di inammissibilità per discrezionalità del legislatore e sentenze additive di principio, per quanto «inopportuno» il riferimento al legislatore nel dispositivo, non si può ritenere che i giudici comuni rimangano inerti in attesa di una procedura stabilita dal legislatore. L'art. 28, nella formulazione oggetto della questione di costituzionalità, non esiste più, è illegittimo, e non può trovare più applicazione. La Corte ha indicato al legislatore e ai giudici la corretta combinazione dei principi costituzionali coinvolti, specificando la soglia di tutela di ciascun diritto al di sotto della quale qualunque soluzione normativa sarebbe incostituzionale. In sostanza: il legislatore è chiamato a dettare una disciplina che stabilisca la procedura attraverso la quale l'autorità giudiziaria, cui il figlio adottato avanzi richiesta di conoscere le proprie origini, possa valutare l'attualità della volontà della madre naturale di mantenere l'anonimato, una procedura che ne assicuri comunque la massima riservatezza; l'autorità giudiziaria è chiamata a cercare, fintanto che non sia dettata una disciplina dalla portata generale, attraverso il ricorso ai consueti criteri interpretativi e integrativi nell'ordinamento, la soluzione che dia concretizzazione, caso per caso, al bilanciamento tra principi astrattamente indicato dalla Corte.

Il meccanismo di instaurazione del giudizio di legittimità in via incidentale impone che il giudizio costituzionale debba concludersi, accertata l'incostituzionalità della legge, con la «somministrazione» al giudice *a quo* di una norma per la definizione del suo giudizio, o quantomeno (come nell'ipotesi commentata) dell'autorizzazione a trarre dall'ordinamento, conformemente all'orientamento di principio indicato nella decisione costituzionale, la regola

del caso concreto. Intendere l'inciso «stabilito dalla legge» nel senso che il giudice rimettente (ma, anche, qualunque altra autorità giudiziaria in analoga situazione) deve attendere l'intervento legislativo, significherebbe considerare la pronuncia della Corte *inutiliter data*.

### III. I precedenti

1. LA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE RILEVANTI. Per i precedenti della Corte costituzionale sul caso in commento, v. CORTE COST., 25.11.2005, n. 425, in *www.cortecostituzionale.it*, che si pronuncia per l'infondatezza della questione, e CORTE EUR. DIR. UOMO, 25.9.2012, ric. 33783/09, in questa *Rivista*, 2013, I, 113, con nota di LONG.

2. ASSORBIMENTO DI PARAMETRI. Sull'indirizzo giurisprudenziale orientato alla precedenza delle questioni di costituzionalità su quelle di comunitarietà, v. CORTE COST., 14.11.2008, n. 368 (pronuncia che per prima ha affermato tale orientamento); CORTE COST., 26.3.2010, n. 120; CORTE COST., 8.4.2010, n. 127; CORTE COST., 22.7.2011, n. 236, tutte in *www.cortecostituzionale.it*.

Sulla Conv. eur. dir. uomo come parametro di validità delle leggi, CORTE COST., 24.10.2007, nn. 348 e 349, e quelle successive che hanno dato applicazione ai principi in esse posti: CORTE COST., 27.2.2008, n. 39; CORTE COST., 26.11.2009, n. 311 e 4.12.2009, n. 317; CORTE COST., 12.3.2010, n. 93; CORTE COST., 11.3.2011, n. 80, in *www.cortecostituzionale.it*.

3. LA COMBINAZIONE DI TECNICHE DECISORIE. L'eterogeneità delle decisioni dalle quali risulta una «combinazione» di dispositivi (ossia, l'uso congiunto di plurime tecniche decisorie) non consente l'indicazione sintetica di precedenti in materia. Si rimanda, pertanto, alla giurisprudenza costituzionale analizzata nello studio monografico di PANZERA.

### IV. La dottrina

1. LA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE RILEVANTI. La bibliografia sul tema del bilanciamento tra i principi costituzionali è vastissima. Si veda, oltre ai lavori indicati nel testo della nota (ALEXY, *Teorie der Grundrechte*, 1994, trad. it. *Teoria dei diritti fondamentali*, il Mulino, 2012; MODUGNO, *I «nuovi diritti» nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, 1995; BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, 1992; ZAGREBELSKY-MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, il Mulino, 2012), LA TORRE-SPADARO, *La ragionevolezza nel diritto*, Giappichelli, 2002; CERRI, *La ragionevolezza*

*nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere giuridico*, vol. II, Aracne, 2007; COGNETTI, *Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica*, Giappichelli, 2010.

2. ASSORBIMENTO DI PARAMETRI. Sull'assorbimento dell'art. 117, comma 1°, Cost., v. RUGGERI, *A proposito dell'ordine giusto con quale vanno esaminate le questioni di costituzionalità e le questioni di «comunitarietà» congiuntamente proposte in via d'azione (a prima della lettura di Corte cost. n. 245 del 2013)*, in *Consulta on line*, 6.11.2013; RUOTOLO, *L'incidenza della CEDU sull'interpretazione costituzionale. Il «caso» dell'art. 27, comma 3, Cost.*, in *Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, *www.rivistaiaic.it*, fasc. 2/2013.

Per uno studio approfondito della tecnica dell'assorbimento e delle sue applicazioni, v. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale*, Jovene, 2013.

3. LA COMBINAZIONE DI TECNICHE DECISORIE. Sulle diverse tipologie di decisione della Corte costituzionale, v. ZAGREBELSKY-MARCENÒ.

Per uno studio analitico della tecnica della combinazione di dispositivi, v. PANZERA, *Interpretare Manipolare Combinare. Una nuova prospettiva per lo studio delle decisioni della Corte costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013.

VALERIA MARCENÒ

**Nota di commento:** «Adozione e segreti: costituzionalmente illegittima l'irreversibilità dell'anonimato del parto» [★]

### I. Il caso

La sentenza in commento giunge a un esito diametralmente opposto a quello del 2005: allora la questione era stata ritenuta non fondata; oggi la si accoglie, pur inserendo nel dispositivo un sibillino rinvio a un futuro intervento legislativo. La ragione del *revirement* deve essere identificata nella sopravvenuta condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Godelli* (CORTE EUR. DIR. UOMO, 25.9.2012, ric. 33783/09, *infra*, sez. III). I giudici costituzionali non arrivano a riconoscere alla sentenza europea un'efficacia immediata e diretta: si limitano infatti ad affermare che essa «invita a riflettere» sulla questione e dichiarano poi assorbito il motivo di censura fondato sull'art. 117, comma 1°, Cost. Tuttavia, ne fanno un utilizzo strumentale, impiegandola per interpretare gli artt. 2 e 3

[★] Contributo pubblicato in base a *referee*.

Cost. e legittimare per tale via una decisione evidentemente ritenuta non agevolmente giustificabile sulla base del solo diritto di origine interna. Non si spiegherebbe altrimenti il differente esito del giudizio di costituzionalità, a soli otto anni di distanza dal precedente intervento e in mancanza di novità legislative sul punto.

La pronuncia in commento si segnala all'attenzione dei giuristi italiani per l'importanza pratica e simbolica del tema affrontato. La maggioranza delle richieste di autorizzazione all'accesso viene respinta dai tribunali per i minorenni proprio perché il ricorrente risulta essere figlio di donna che non ha consentito di essere nominata nella dichiarazione di nascita prodromica alla formazione dell'atto di nascita (a Milano, nel periodo 2006-2010, su 160 rigetti circa 140 sono stati pronunciati perché il ricorrente era figlio di donna che non consente di essere nominata: BONATO, *infra*, sez. IV). Inoltre, attaccare la disciplina del parto anonimo sotto il profilo della protezione del diritto del figlio adulto alla conoscenza delle sue radici significa riconoscere all'accesso alle informazioni sulla vicenda dell'abbandono e sull'identità dei genitori il rango di vero e proprio diritto fondamentale (per dirla con le parole di un figlio «Sono stato abbandonato alla nascita da una madre che non ha avuto nemmeno il coraggio di farmi sapere il suo nome Perché lei ha il diritto di rifiutarmi e io non ho il diritto di sapere chi è e perché lo ha fatto?»): BONATO). Infine, sgretolare il dogma dell'assolutezza dell'anonimato della madre biologica dell'adottato contribuisce a minare la concezione dell'adozione come «nuova nascita» connaturale al modello contemporaneo di adozione di cui alla l. 4.5.1983, n. 184. Secondo tale modello, com'è noto, l'adozione realizza il trapianto del minore abbandonato nella nuova famiglia: sorge un rapporto giuridico di filiazione tra il minore adottato e gli adottanti e cessano tra adottato e famiglia di origine i rapporti giuridici (cfr. art. 27, commi 1° e 3°, l. n. 184/1983) e, di solito (la legge sul punto tace), anche di fatto. Sebbene l'accesso all'identità dei genitori biologici non comporti mai la ripresa dei rapporti giuridici con la famiglia di origine, potrebbe portare all'instaurazione di contatti tra l'adottato adulto e la famiglia di origine, in contrasto dunque con l'idea della necessità, nello stesso interesse dell'adottato, di cancellare la sua vita prima dell'adozione. In questa logica, deve essere letta l'affermazione della pronuncia *de qua*, pur infelice nella terminologia scelta (parrebbe infatti avallare l'idea che basti il legame di sangue per essere comunque genitori), secondo cui l'anonimato del parto «*legittimamente impedisce l'insorgenza di una "genitorialità giuridica" tra la madre biologica e il figlio adottato da altri*», ma che «*non appare ragionevole che quella scelta risultati ne-*

*cessariamente preclusiva anche sui rapporti relativi alla "genitorialità naturale"».*

Nei paragrafi che seguono esaminerò i rapporti tra l'interesse della partoriente all'anonimato e quello del figlio adulto adottato alla conoscenza delle origini, alla luce del diritto positivo, del precedente del 2005 e della sentenza in commento (*sub* 1). Illustrerò quindi il contributo dato dalla cit. sentenza *Godelli c. Italia* alla decisione finale (*sub* 2). Formulerò infine alcune riflessioni sulle possibili attuazioni della sentenza in esame da parte dei tribunali per i minorenni (*sub* 3).

## II. Le questioni

1. DIRITTO ALLE ORIGINI VS. DIRITTO ALL'ANONIMATO. La l. 28.3.2001, n. 149 ha, tra l'altro, modificato l'art. 28 l. 4.5.1983, n. 184, riconoscendo all'adottato maggiore di venticinque anni, e a certe condizioni anche all'adottato infraventicinquenne e ai genitori adottivi dell'adottato minorenni, la possibilità di accedere alle «informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici», previa autorizzazione del tribunale per i minorenni. Vengono così recepiti i risultati di decenni di studi psicologici e sociologici che hanno dimostrato che la conoscenza delle proprie radici, e segnatamente l'accesso alle informazioni sulla propria storia precedente l'adozione, ivi compresa l'identità dei genitori biologici, sono funzionali a una più completa conoscenza di sé e dunque alla corretta costruzione della propria identità personale.

Tuttavia, «l'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396» (art. 28, comma 7°, l. n. 184/1983, così come sostituito dall'art. 177, comma 2°, del d. legis. 30.6.2003, n. 196). L'obiettivo è duplice. Da un lato si vuole proteggere la donna, segnatamente il suo diritto di partorire in una struttura medica adeguata, la sua riservatezza e il suo diritto all'oblio da un doloroso passato. Oltre a ciò, si mira a tutelare l'interesse pubblico a disincentivare il ricorso a metodi di interruzione della gravidanza, l'infanticidio, la nascita e l'abbandono di neonati in condizioni pericolose per la salute degli stessi. Proprio alla luce di tali *rationes*, si ritiene da taluni che il divieto legale di accesso debba essere limitato alle sole informazioni identificative, con la conseguenza che il Tribunale per i minorenni ben potrebbe autorizzare l'adottato adulto all'accesso al fascicolo processuale relativo all'adozione in cui siano eventualmente contenute informazioni identificative relative alla madre, opportunamente espunte dal fascicolo prima dell'accesso del figlio (così LEN-



TI, 242 e CECCARELLI-SERRA, 272, entrambi *infra*, sez. IV).

Sul diniego di accesso alle informazioni sulle origini nel caso di madre biologica che avesse al momento del parto chiesto il cosiddetto parto anonimo si appuntano le censure del Tribunale per i minorenni di Firenze e del Tribunale per i minorenni di Catanzaro (cfr. TRIB. MIN. FIRENZE, ord. 21.7.2004 e TRIB. MIN. CATANZARO, ord. 12.12.2012, entrambe *infra*, sez. III). Il primo nel 2004 e il secondo nel 2012 sollevano infatti identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7°, Cost. nella parte in cui si esclude la possibilità di autorizzare l'accesso alle informazioni sulle origini senza aver previamente verificato la persistenza della volontà di non voler essere nominata da parte della madre biologica.

Nel 2005 la questione viene dichiarata non fondata. Secondo la Corte, il diritto positivo è «*espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili*» della madre biologica e del figlio adulto adottato (CORTE COST., 25.11.2005, *infra*, sez. III). La prevalenza completa e definitiva data al diritto della madre all'anonimato si giustifica infatti con lo stesso interesse del figlio a che la donna non ricorra all'aborto, che il parto avvenga in condizioni sanitarie adeguate, che l'eventuale abbandono sia effettuato senza mettere a repentaglio la salute del neonato. Una limitazione anche solo temporale del diritto all'anonimato renderebbe «*oltremodo difficile*» la scelta della gestante, potendo «*comportare per la donna il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà*».

In senso diametralmente opposto (ma il *revirement* non è esplicitato, anzi si evita di contraddire il precedente del 2005, affermando anzi che «*il nucleo fondante della scelta allora adottata (...) non può che essere riaffermato*»), si pone invece il provvedimento in commento.

Dopo aver precisato che il diritto della madre all'anonimato e quello del figlio adulto alla conoscenza delle origini coinvolgono entrambi «*valori costituzionali di primario rilievo*» (sul ruolo della giurisprudenza europea nella ricostruzione del rango da attribuire in particolare al diritto alla conoscenza delle origini, v. *infra*, sub 2), il giudice delle leggi, recependo le indicazioni del giudice *a quo*, disegna una formula di bilanciamento che promuove l'accesso alle informazioni sulle sue origini da parte dell'adottato la cui madre abbia optato per il parto anonimo, pur tutelando il diritto della donna all'oblio (verso il figlio) e, per quanto possibile, anche quello alla riservatezza (*erga omnes*). L'art. 28, comma 7° viene

infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui «*non prevede (...) la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata (...) su richiesta del figlio, ai fini di un'eventuale revoca di tale dichiarazione*». La tutela del diritto del figlio di conoscere le proprie origini giustifica dunque il rischio di violazione della riservatezza della donna, che dovrà essere rintracciata e interpellata circa la sua volontà di mantenere il segreto. Contrariamente a quanto avvenuto nel 2005, viene dunque evidentemente considerato accettabile anche il rischio che la donna che porti nel grembo un figlio di cui non vuole essere madre, temendo la futura violazione della propria riservatezza anche rispetto per esempio al futuro *partner* o ad altri figli, scelga di abortire o di non partorire in ospedale e di abbandonare il figlio in un luogo e con modalità tali da garantire, a suo giudizio, l'anonimato.

2. GODELLI C. ITALIA. La pronuncia in commento non riconosce alla cit. sentenza *Godelli c. Italia* un'efficacia immediata e diretta: si limita infatti ad affermare che essa «*invita a riflettere*» sulla questione e dichiara poi assorbito il motivo di censura fondato sull'art. 117, comma 1°, Cost. A favore di un uso diretto, e dunque dell'utilizzo esplicito anche di questo parametro, poteva tuttavia essere invocato l'orientamento affermatosi a partire dalle sentenze gemelle nn. 348 e 349 del 2007 (CORTE COST., 24.10.2007, nn. 348 e 349, entrambe *infra*, sez. III), secondo cui attraverso l'art. 117 la Conv. eur. dir. uomo, così come interpretata dalla Corte di Strasburgo, assume un rango superiore alle norme interne, con la conseguenza che queste ultime non possono derogarvi e che il giudice investito di una questione che debba essere risolta applicando diritto interno che violi la Convenzione dovrà sollevare questione di legittimità costituzionale onde provocarne l'espunzione dal sistema.

Pur tuttavia, viene attribuito un rilievo nei fatti determinante alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Essa, infatti, è utilizzata strumentalmente *a)* per affermare il rango di diritto fondamentale dell'interesse alla conoscenza delle origini e per sindacare la ragionevolezza del limite assoluto e definitivo posto dalla legge italiana alla ricerca delle origini nel caso in cui la madre biologica avesse optato per il parto anonimo; *b)* per individuare in concreto meccanismi volti alla promozione dell'esercizio del diritto del figlio alla conoscenza delle origini, pur nella tutela della riservatezza materna.

*a)* La giurisprudenza della Corte eur. dir. uomo (la Corte cost. parla genericamente di «*varie pronunce*»: per l'individuazione di quelle pertinenti cfr. *infra*, sez. III) viene anzitutto utilizzata per interpreta-

re l'art. 2 Cost., elevando a pieno titolo l'interesse alla conoscenza delle origini tra i diritti fondamentali della persona («*elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona (...) uno degli aspetti della personalità*»). Il dato è di non poco conto, tenuto conto che lo stesso art. 28 evita di qualificare l'accesso come un «diritto» vero e proprio del figlio, sebbene questa sia poi la ricostruzione datata dalla giurisprudenza e dalla dottrina unanimi (cfr. DOGLIOTTI, LENTI, LISELLA, RESTIVO, tutti *infra*, sez. IV).

Le pronunce *Odièvre c. Francia* (13.2.2003, ric. 42326/98, *infra*, sez. III) e *Godelli c. Italia* (25.9.2012, ric. 33783/09, cit.) vengono poi espressamente richiamate per svolgere il sindacato di ragionevolezza imposto dall'art. 3 Cost. (che non viene dunque utilizzato, come invece nel 2005, per argomentare circa una differenza di trattamento) e avverte a oggetto le limitazioni poste *ex lege* all'esercizio del diritto del figlio alla conoscenza delle origini.

b) Infine, la giurisprudenza della Corte eur. dir. uomo costituisce inequivocabilmente la ragione per cui il giudice *a quo* circoscrive la questione di costituzionalità alla mancanza nell'ordinamento italiano di una previsione che preveda la valutazione della persistenza della volontà della donna di non essere nominata.

Nella cit. sentenza *Odièvre*, infatti, la Corte di Strasburgo faceva salvo il sistema francese dell'*accouchement sous x* proprio in considerazione della presenza di alcuni meccanismi di promozione dell'accesso dell'adottato adulto che sono invece sconosciuti nell'ordinamento italiano. Tra tali meccanismi, introdotti in Francia nel 2002 con un'apposita legge (*loi n. 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupille de l'Etat*), si segnalava: la previsione che personale specializzato informi la donna che chiede di partorire anonimamente dell'importanza per ogni individuo di accedere alle informazioni relative alle sue origini e delle conseguenze giuridiche del parto anonimo e la invita poi a lasciare informazioni identificative e non; il diritto della donna di integrare le informazioni fornite al momento del parto anche successivamente (fornendo anche le informazioni identificative, nel caso in cui non l'avesse fatto); l'istituzione di un soggetto terzo, il *Conseil national pour l'accès aux origines personnelles*, con funzioni di mediazione organizzativa tra coloro che richiedono l'accesso alle informazioni concernenti le proprie origini e le famiglie biologiche.

Nella stessa linea si pone poi la pronuncia *Godelli*, cit., in cui lo Stato convenuto è questa volta proprio l'ordinamento italiano. La Corte ritiene infatti sussistente una violazione del diritto della figlia ricorrente al rispetto della propria vita privata (sotto il

profilo della costruzione della propria identità personale) poiché il legislatore italiano non ha predisposto un sistema che assicuri un equo contemperamento tra l'interesse della madre biologica a mantenere l'anonimato e l'interesse del figlio adulto adottato da terzi ad accedere alle informazioni sulle sue origini (*Godelli c. Italia*, cit., § 70). Il termine di paragone utilizzato è la Francia, del cui sistema si sottolineano in particolare (almeno) due contenuti idonei a promuovere l'interesse del figlio alla conoscenza delle origini e quindi un equo contemperamento: la possibilità di accedere alle informazioni non identificative e la reversibilità del segreto, con il consenso della donna (*Godelli c. Italia*, cit., § 68-70).

3. E ORA? La pronuncia in commento sollecita il legislatore a intervenire nella materia *de qua*, disegnando un procedimento che consenta di interpellare la madre biologica sulla sua volontà di mantenere l'anonimato (la pronuncia parla impropriamente di «*revoca della dichiarazione*» di non voler essere nominata nella dichiarazione di nascita), assicurando al contempo la massima tutela della riservatezza della donna stessa (per alcune considerazioni sull'intervento legislativo, cfr. anche INGENITO, *infra*, sez. IV). L'intervento del legislatore appare oggi necessario e urgente, anche per evitare condanne dell'Italia da parte della Corte di Strasburgo.

In considerazione del fatto che nel nostro ordinamento l'accesso alle informazioni sulle origini è «filtrato» dal tribunale per i minorenni (per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali alla natura dell'autorizzazione, v. *infra*, sez. III, *sub* 1), la sentenza attribuisce *tout court* il compito di interpellare la donna all'autorità giudiziaria: la norma è infatti dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede «*attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre (...)*» (enfasi aggiunta). La scelta non era peraltro obbligata (e neppure in effetti vincola il legislatore): il giudice *a quo* nella sua ordinanza di rimessione parlava genericamente di «*preventiva verifica della persistenza della volontà di non voler essere nominata*». L'esperienza francese, inoltre, dimostra che il compito può essere attribuito ad un'autorità amministrativa indipendente.

Per quanto poi concerne le modalità pratiche di gestione del contatto, numerosi sono gli aspetti che andrebbero considerati: la scelta del mezzo, che dovrebbe garantire che la comunicazione possa essere effettuata solo alla diretta interessata e non, per ovvie ragioni, anche ai suoi familiari conviventi; le finalità dell'incontro volto all'acquisizione del consenso/dissenso (parrebbe infatti opportuno evitare di ridurre l'ascolto della donna a mero adempimento burocratico, costruendolo invece come un'ocasio-

ne di mediazione tra persone che hanno un passato in comune). Occorrerebbe poi ovviamente indicare cosa avviene nel caso in cui dall'istruttoria emerga che la madre biologica è irreperibile o defunta senza essersi pronunciata sulla sua volontà di mantenere il segreto e quale rilevanza dovrebbe essere attribuita a precedenti manifestazioni di volontà, intervenute prima della morte della donna, ma con modalità «irrituali». Occorrerebbe, infine, considerare i costi dell'attività investigativa: dovrebbero essere anch'essi compresi nel bilancio del Ministero della Giustizia oppure dovrebbero essere posti a carico del richiedente?

Tuttavia, dalla scelta di pronunciare l'incostituzionalità dell'art. 28, comma 7° deriva un'ulteriore incombenza per il legislatore: quella di mettere mano alla disciplina del parto anonimo. Occorre infatti che si preveda *pro futuro* che l'informazione sull'identità della partoriente che pure chieda l'anonimato venga raccolto e, inoltre, che confluisca nel fascicolo giudiziario sull'adozione della prole. A oggi, infatti, tale dato non è usualmente contenuto nel fascicolo.

È bene tuttavia ribadire che la pronuncia in commento, in perfetta consonanza sul punto con il precedente del 2005, ben condivide la *ratio* del parto anonimo di tutela della salute della madre e del neonato. Da qui, l'esigenza che il legislatore ponga particolare attenzione anzitutto alla disciplina delle modalità di conservazione delle informazioni sull'identità della donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata. Sarebbero inoltre auspicabili campagne informative, rivolte in particolare alle persone in condizioni di disagio sociale, dirette a diffondere la conoscenza della materia e in particolare il diritto di veto riconosciuto alla madre eventualmente contattata circa la persistenza della sua volontà di mantenere l'anonimato, nonché iniziative di sensibilizzazione sull'importanza della conoscenza delle origini da parte dell'adottato.

Pur tuttavia, *quid iuris* nel silenzio del legislatore? La pronuncia in commento infatti impone agli operatori di chiedersi quale possa essere la risposta del Tribunale per i minorenni adito *ex art. 28 l. n. 184/1983* da una persona adulta adottata che risulti figlia di donna che ha dichiarato di non voler essere nominata nella dichiarazione di nascita.

Due sono le ipotesi possibili. La prima è che si ritenga che il rinvio contenuto nello stesso dispositivo della sentenza all'intervento del legislatore renda in concreto inoperante l'espunzione della norma dal sistema, consentendo dunque al giudice di continuare a negare l'accesso alle informazioni sulle origini. La seconda, invece, è che l'esistenza di una pronuncia di incostituzionalità imporrebbe ai giudici di dare attuazione alle indicazioni di principio fornite dalla

sentenza *de qua*, malgrado l'eccentricità del rinvio al legislatore contenuto nel dispositivo (sulla singolarità di tale scelta, cfr. MARCENÒ, *infra*, sez. IV).

A favore di quest'ultima tesi depone inequivocabilmente la scelta di pronunciare l'incostituzionalità della norma in esame, e non invece una mera ordinanza di inammissibilità per discrezionalità del legislatore, come avvenuto con la sentenza 16.2.2006, n. 61 in materia di cognome.

Proviamo dunque a immaginare le possibili situazioni all'esame di un tribunale per i minorenni adito *ex art. 28, comma 7°* e risolto sulla necessità di dare, per quanto possibile, attuazione al dettato del giudice delle leggi. È di tutta evidenza, peraltro, che la definizione per via giurisprudenziale delle modalità di ricerca della madre biologica alimenta un rischio concreto di prassi difformi tra i diversi tribunali per i minorenni.

Lo scenario meno complesso è quello (raro) in cui le informazioni identificative sulla madre biologica siano contenute nel fascicolo giudiziario dell'adozione del figlio, per esempio perché il dato è contenuto nella relazione dei servizi socio assistenziali territoriali che hanno sentito la donna per informarla della facoltà riconosciutale dalla legge di chiedere un termine per provvedere al riconoscimento. In tale eventualità mi pare che il giudice non possa esimersi dal compito di tentare di rintracciare la donna onde verificarne la volontà di mantenere l'anonimato. Rimangono tuttavia aperti i dubbi accennati sopra in merito alle opzioni aperte al legislatore, segnatamente le modalità concrete di individuazione dei recapiti della donna, partendo dai suoi dati anagrafici e le modalità di messa in atto e di gestione dei contatti.

Nel caso in cui invece le informazioni identificative non siano contenute nel fascicolo giudiziario si pone anzitutto il problema di individuare se e come il giudice possa accedere alle informazioni. Il dato identificativo infatti esiste (LENTI, 242, parla di impossibilità «giuridica» e non «materiale») ed è contenuto in atti amministrativi, quali il combinato tra la cartella clinica della partoriente e il certificato di assistenza al parto [l'All. al d.m. Sanità 16.7.2001, n. 349, sulla nuova regolazione del certificato di assistenza al parto, voce «cognome della puerpera» prescrive che in ogni caso «deve essere (...) assicurato un raccordo tra il certificato di assistenza al parto privo dei dati idonei ad identificare la donna che non consente di essere nominata con la cartella clinica custodita presso il luogo dove è avvenuto il parto»] e, talvolta, l'attestazione di nascita (secondo una tesi cara agli ufficiali di stato civile l'attestazione di nascita non potrebbe non contenere la menzione del nome della partoriente, anche nel caso in cui la stessa non intendesse essere nominata: a sostegno si cita quanto espressamente stabilito in una Circolare

del Ministero della Giustizia del 22.2.1999. Cfr. VITALI, 160 s.) e le relazioni relative alle ricerche sulla genitorialità biologica dei minori abbandonati svolte dal vecchi brefotrofi.

Tuttavia, allo stato, l'accesso a tali atti non è consentito dalla legge, né direttamente al figlio adulto adottato, né all'autorità giudiziaria che intenda verificare la persistenza della volontà della madre di mantenere l'anonimato.

L'art. 28, comma 7°, l. n. 184/1983 deve infatti essere letto in combinato con l'art. 24, comma 1°, l. 7.8.1990, n. 241 (modificata dalla l. 11.2.2005, n. 15) e con l'art. 93, comma 2°, d. legis. 30.6.2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali* (che stabilisce che «il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 30, comma 1°, del d.p.r. n. 396/2000, possono essere rilasciati in copia integrale a che vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento»). Proprio tale combinato impedisce l'accesso poiché il riconoscimento legislativo del diritto della donna di non essere nominata integra proprio uno dei «casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge» e pertanto idonei ad escludere l'accesso (conformi in giurisprudenza T.A.R. LAZIO, 8.11.2000 e CONS. STATO, IV sez., 17.6.2003, n. 2702, entrambi *infra*, sez. III. La prima rigetta una richiesta di accesso al certificato di assistenza al parto, la seconda la richiesta di accesso alla documentazione da un istituto da parte di una donna «figlia di ignoti»).

Questione diversa, e non toccata dalla pronuncia in commento, è quella dell'accesso alle informazioni sulla salute della madre per la tutela della vita o della salute del figlio o di un suo discendente. In tale caso infatti è necessario consentire l'accesso alle informazioni sanitarie, con modalità tali però da tutelare l'anonimato della donna *erga omnes*, anche verso il figlio. L'art. 93, comma 3°, codice in materia di protezione dei dati personali, prevede che prima dei cento anni dalla formazione del documento (termine da cui l'accesso al testo integrale è consentito a chiunque vi abbia interesse) «la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile» (in questo senso in dottrina, LENTI, 244, § 11).

### III. I precedenti

1. DIRITTO ALLE ORIGINI VS. DIRITTO ALL'ANONIMATO. L'inquadramento del diritto alla conoscenza delle origini tra i diritti inviolabili della persona e,

in particolare, nel diritto all'identità personale è affermato da tempo dalla consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: v. CORTE EUR. DIR. UOMO, *Gaskin c. Regno Unito*, 7.7.1989, in *Riv. int. dir. uomo*, 1989, 488, con nota di TRICHILO, *ibidem*, 448; *Mikulic c. Croazia*, 7.2.2002; *Odièvre c. Francia*, 13.2.2003, ric. 42326/98, in inglese in *Familia*, 2004, con nota di RENDA, e in trad. italiana in *Minori giust.*, 2003, n. 3, 179, con introduzione di LONG; *Godelli c. Italia*, 25.9.2012, ric. 33783/09, in questa *Rivista*, 2013, I, 113, con nota di LONG; in *Fam. e dir.*, 2013, 194, con nota di CURRÒ, *ibidem*, 537. Tutte le sentenze della Corte di Strasburgo sono consultabili nel testo originale francese e/o inglese nel sito del Consiglio d'Europa tramite il sistema HUDOC (*Human Rights Documents*) disponibile all'indirizzo [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

Nella giurisprudenza italiana, il rapporto tra il diritto della madre biologica all'anonimato e il diritto del figlio adulto adottato alla conoscenza delle origini è stato oggetto di specifico esame dalle ordinanze di rimessione che hanno portato il giudice delle leggi a pronunciarsi nella materia *de qua*: TRIB. MIN. FIRENZE, 21.7.2004, in *Guida al dir.*, 2005, n. 6, 72 e TRIB. MIN. CATANZARO, 13.12.2012, in *Fam. e dir.*, 2013, 817, con nota di GOSSO.

Il precedente diretto della pronuncia in commento è CORTE COST., 25.11.2005, n. 425, in questa *Rivista*, 2006, I, 549, con nota LONG; in *Fam. e dir.*, 2006, 130, con nota di ERAMO; in *Familia*, 2006, con nota di BALESTRA; in *Giur. it.*, 2006, 1801, con nota di MARZUCCHI; in *Fam., pers. e succ.*, 2006, 885, con nota di CARLETTI; in *Guida al dir.*, 2006, con nota di FIORINI.

La sentenza che qui si commenta è altresì pubblicata in *Fam. e dir.*, 2014, 11, con nota di CARBONE.

2. GODELLI C. ITALIA. La Corte di Strasburgo ha affrontato il tema del bilanciamento del diritto della partoriente all'anonimato con quello del figlio adulto adottato alla conoscenza delle sue origini genetiche nei casi *Odièvre c. Francia*, 13.2.2003, ric. 42326/98 e *Godelli c. Italia*, 25.9.2012, ric. 33783/09, entrambi *citt.*

Sui rapporti tra ordinamento italiano e Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e in particolare sulla copertura offerta dall'art. 117, comma 1°, Cost., cfr. le sentenze gemelle CORTE COST., 24.10.2007, nn. 348 e 349, in *Corr. giur.*, 2008, 185, con note di LUCIANI e CONTI.

3. E ORA? La giurisprudenza amministrativa è costante nel rigettare le istanze di accesso ai documenti che consentono l'identificazione della donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata. Il Consiglio di Stato ha avuto occasione di confermare la legittimità del rifiuto ad accedere ai dati dei genitori biologici opposto da un istituto ad una persona nata



nel 1956 e registrata come «figlia di ignoti», affermando che «anche nel regime precedente la legge 184/83, l'anonimato della madre era tutelato: da un lato, dalla possibilità per il genitore di non essere nominato nell'atto di nascita, richiedendosi per l'annotazione anagrafica un positivo atto di volontà del medesimo e, dall'altro lato, dal divieto di divulgazione posto a carico degli Istituti custodi della documentazione» (CONS. STATO, IV sez., 17.6.2003, n. 3402, in *Nuovo dir.*, 2002, 767. Conformi T.A.R. LAZIO, 27.7.2009, n. 7610, in *www.giustizia-amministrativa.it* e T.A.R. ANCONA, 13.11.2008, n. 1914, in *Giur. merito*, 2009, 1529, s.m.). Per un esempio di diniego del certificato di assistenza al parto nel caso di parto anonimo (T.A.R. LAZIO, 8.11.2000, n. 9061, in *Rep. Foro it.*, 2001, voce «Stato civile», n. 29).

#### IV. La dottrina

1. DIRITTO ALLE ORIGINI VS. DIRITTO ALL'ANONIMATO. In generale sul diritto dell'adottato adulto alla conoscenza delle origini cfr. CECCARELLI-SERRA, *L'adottato adulto curioso di sé: l'esigenza di sapere di fronte alla legge. Esperienze nel Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna*, in *Minori giust.*, 2003, n. 1, 265; DOGLIOTTI, *Verità biologica, legale, affettiva nel rapporto di filiazione*, in *Fam. e dir.*, 2004, 90; FADIGA, *Il diritto di sapere*, nel *Trattato dir. fam.*, diretto da ZATTI, II, *Filiazione*, a cura di COLLURA-LENTI-MANTOVANI, Giuffrè, 2012, 934; LENTI, *Adozione e segreti*, in questa *Rivista*, 2004, II, 229; LISELLA, *Ragioni dei genitori adottivi, esigenze di anonimato dei procreatori e accesso alle informazioni sulle origini biologiche dell'adottato nell'esegesi del nuovo testo dell'art. 28 l. 4 maggio 1983, n. 184*, in *Rass. dir. civ.*, 2004, 413; MARELLA, *Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche. Contenuti e prospettive*, in *Giur. it.*, 2001, 1768; RESTIVO, *L'art. 28 l. ad. tra nuovo modello di adozione e diritto all'identità personale*, in *Familia*, 2002, 691.

Con specifico riferimento all'accesso alle origini del figlio adulto di donna che abbia dichiarato al momento del parto di non voler essere nominata si segnala in particolare BALESTRA, *Il diritto alla conoscenza delle proprie origini tra tutela dell'identità dell'adottato e protezione del riserbo dei genitori biologici*, in *Familia*, 2004, II, 161 (il quale svolge interessanti considerazioni sul significato *de iure condendo* del riconoscimento alla madre di un diritto al ripensamento sulla decisione di anonimato). Cfr. inoltre BOLONDI, *Il diritto della partoriente all'anonimato: l'ordinamento italiano nel contesto europeo*, in questa *Rivista*, 2009, II, 284; LONG, *La Corte europea dei diritti dell'uomo, il parto anonimo e l'accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso Odièvre c. Francia*, *ivi*, 2004, II, 283; RENDA, *L'accertamento*

*della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, Giappichelli, 2008; STEFANELLI, *Parto anonimo e diritto di conoscere le proprie origini*, in *Dir. fam. e pers.*, 2010, 426; TROIANO, *Circolazione e contrapposizione di modelli nel diritto europeo della famiglia. Il «dilemma» del diritto della donna partoriente all'anonimato*, in *Liber amicorum Dieter Henrich*, I, Giappichelli, 2012.

Per avere il senso della dimensione pratica del diniego di accesso alle informazioni sulle origini perché la madre biologica aveva a suo tempo dichiarato di non voler essere nominata, si consiglia la lettura di BONATO, *Mia madre non è «la madre»*, in ARTONI SCHLESINGER-CECCARELLI-GATTI (a cura di), *Quaderni di psicoterapia infantile n. 68 – Bambini a rischio di ingiustizia*, Ed. Borla, 2013. Il testo riporta i dati del Trib. min. Milano sulle istanze di accesso ex art. 28 nel periodo 2006-2010, indicando analiticamente le ragioni del rigetto. Vengono inoltre riportate le reazioni di alcuni figli al rigetto.

2. GODELLI C. ITALIA. La contrarietà dell'ordinamento italiano ai principi posti dalla Corte di Strasburgo nella sentenza *Odièvre* era già stata affermata dalla dottrina, proprio con riferimento al profilo dell'irreversibilità del segreto: LENTI, *Adozione e segreti*, 246; LONG, *La Corte europea dei diritti dell'uomo, il parto anonimo*; TROIANO, 203.

Le opinioni della dottrina italiana sulla *Odièvre c. Francia* sono in effetti discordi. In senso critico si esprime RENDA, *La sentenza O. c. Francia della Corte europea dei diritti dell'uomo. Un passo indietro rispetto all'interesse a conoscere le proprie origini biologiche*, in *Familia*, 2004, 1121. In senso favorevole invece LONG, *La Corte europea dei diritti dell'uomo, il parto anonimo*, 304.

Per un'analisi della sentenza *Godelli*, cfr. CURRÒ, *Diritto della madre all'anonimato e diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini. Verso nuove forme di contenimento*, in *Fam. e dir.*, 2013, 537 (che con un'articolata motivazione esclude che la sentenza imponga al legislatore italiano di intervenire e alla Corte cost. di dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 28 comma 7° per violazione dell'art. 117 Cost.); INGENITO, *Il diritto del figlio alla conoscenza delle origini e il diritto della madre al parto anonimo alla luce della recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Giust. civ.*, 2013, 1608; LONG, *La Corte europea dei diritti dell'uomo censura l'Italia per la difesa a oltranza dell'anonimato del parto: una condanna annunciata*, in questa *Rivista*, 2013, I, 110; MARGARIA, *Parto anonimo e accesso alle origini: la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna la legge italiana*, in *Minori giust.*, 2013, n. 2, 340.

4. E ORA? In senso contrario all'utilizzo nella materia *de qua* da parte della Corte cost. di una cosid-

detta sentenza additiva di principio si era già pronunciata la dottrina, evidenziando il compito abnorme attribuito così ai giudici minorili e il rischio elevato di prassi difformi: LONG, *La Corte europea dei diritti dell'uomo, il parto anonimo*, 307.

La necessità di dare attuazione alle indicazioni di principio fornite dal giudice delle leggi nel provvedimento in esame, pur in assenza di un intervento del legislatore, è sottolineata da MARCENÒ, *Quando*

*da un dispositivo d'incostituzionalità possono derivare incertezze, supra*, I, p. 285.

Per un'introduzione alle modalità di formazione dell'atto di nascita e in particolare sul contenuto e sulla funzione del certificato di assistenza al parto e dell'attestazione di nascita si rinvia a VITALI, *Lo stato civile*, Il sole 24 ore, 2003, 157 ss.

JOËLLE LONG

- CASS. CIV., II sez., 8.11.2013, n. 25243  
Conferma App. Perugia, 7.6.2007, n. 169

CONTRATTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO - PREVALENZA DEI CRITERI ERMENEUTICI SOGGETTIVI SU QUELLI OGGETTIVI - SUSSISTENZA (cod. civ., artt. 1362-1371)

**Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 cod. civ., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico; ne consegue che l'adozione dei predetti criteri integrativi non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l'individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli contemplati nel contratto o mediante l'eterointegrazione dell'assetto negoziale previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben temperare il loro interessi.**

*dal testo:*

**Il fatto.** La Società Semplice S. e gli amministratori P.A. e P.S., con l'atto di acquisto di

due appartamenti di proprietà della sig.ra P.B.G., avevano assunto l'obbligo di «impiantare a cura e spese proprie e senza oneri ed obblighi a carico della parte venditrice, un ascensore fino a raggiungere il piano ove erano ubicate le unità abitative compravendute».

Sulla scorta di tale premessa, con atto di citazione, notificato il 10 aprile 1990, la sig.ra P.B.G., dante causa della ricorrente V.B.M. e di V.F., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Perugia, la Società Semplice S., P.A. e P.S., perché fosse fissato il termine per la realizzazione dell'ascensore fino al piano sovrastante e perché la società convenuta e i soci, illimitatamente responsabili, fossero condannati all'esecuzione di detto impianto.

Successivamente, nell'udienza di precisazione delle conclusioni, i sigg.ri V.B.M. e V.F., subentrati all'attrice quali suoi eredi, chiedevano anche la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. Nella regolare costituzione del contraddittorio, il Tribunale adito, con sentenza non definitiva dell'8 marzo 1996, dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno, perché proposta tardivamente, e, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria, perché fosse accertato, mediante consulenza tecnica d'ufficio, se per la realizzazione dell'ascensore si rendeva necessario utilizzare un ulteriore vano di proprietà della stessa attrice. Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, con sentenza n. 635/02, condannava i convenuti a realizzare, entro il termine di un anno dal deposito della sentenza, l'ascensore, a loro spese, con l'utilizzo del vano di proprietà dell'attrice, nonché al pagamento delle spese processuali.